

(N. 1910)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Poste e Telecomunicazioni**

(SPATARO)

di concerto col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(ZOLI)

e col **Ministro *ad interim* del Tesoro**

(VANONI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 OTTOBRE 1951

Modificazione all'articolo 137 del Codice postale delle telecomunicazioni
(abolizione del limite di fruttuosità dei depositi sui libretti postali di risparmio).

ONOREVOLI SENATORI. — Allo stato attuale della legislazione (art. 137 Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645), mentre non esiste alcun limite alle somme depositabili sui libretti postali di risparmio, è stabilito nel massimo di lire 100.000 il limite di fruttiferità delle somme stesse per ogni singolo libretto.

In pratica la detta limitazione non porta beneficio all'Amministrazione, bensì aggravio di lavoro: infatti, essendo consentito di accendere un numero illimitato di libretti intestati alla medesima persona, è chiaro che il depositante, una volta raggiunto il massimo limite di fruttiferità delle somme su di un libretto, si

premerà di accendere un secondo libretto, con la conseguente moltiplicazione, per l'Amministrazione, di tutti gli adempimenti necessari.

Quanto sopra è dimostrato dalla percentuale minima (1,42 %) dei libretti di risparmio portanti un credito superiore alle lire 100.000.

In conseguenza, il mio Ministero, d'accordo con la Cassa depositi e prestiti, ha divisato di sopprimere ogni limite posto alla fruttiferità delle somme depositate sui libretti postali di risparmio.

Per ciò fare, basterà sopprimere il penultimo comma del citato articolo 137 del Codice postale, mentre la soppressione dell'ultimo comma deriverà di conseguenza, in quanto divenuto superfluo.

Ho quindi predisposto l'unito disegno di legge, al quale viene data efficacia dal 1° gennaio 1951.

A questo proposito è da tener presente che il computo degli interessi viene effettuato per anno solare, e che una decorrenza del provvedimento da una data nel corso dell'anno determinerebbe complicazioni ed aggravio di

lavoro per le rettifiche che si renderebbero necessarie.

D'altra parte trattasi di un provvedimento che si risolve anche a favore del pubblico, onde nessuna rimostranza o lamentela potrà seguirne per la concessione di un beneficio con decorrenza anteriore a quella dell'emana- zione della disposizione che lo disciplina.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Gli ultimi due comma dell'articolo 137 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, articolo modificato col decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 544, sono abrogati, con effetto dal 1° gennaio 1951.